



Beni a duplice uso: cosa cambia con l'ultimo aggiornamento della lista di controllo dell'UE



Zeno Poggi, Founding Partner di ZPC

Marta Marchiori, Senior Trade Compliance Specialist di ZPC





- La normativa europea sui beni a duplice uso: il Regolamento (UE) 2021/821
- Le novità del Regolamento delegato (UE) 2023/2616
- Le verifiche sui prodotti
- Beni a duplice uso e l'obbligo di Internal Compliance Program
- Cenni sul 13° pacchetto di sanzioni alla Russia



Il Regolamento (UE) 2021/821



I prodotti a duplice uso



Prodotti a duplice uso



i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari

which a television
broadcast signal is re
def·i·ni·tion n. 1
The teacher gave
of the new words

Aggiornato con REGOLAMENTO
DELEGATO (UE) 2023/2616 della
Commissione del 15/09/2023
pubblicato in GUCE il 15/12/2023

Normativa di riferimento:
**Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime
dell'Unione di controllo delle esportazioni,
dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e
del trasferimento di prodotti a duplice uso**
in vigore dal 09/09/2021

I controlli sui prodotti a duplice uso



Controllo

«esportazione»

- a) un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 269 del codice doganale dell'Unione;
- b) una riesportazione ai sensi dell'articolo 270 del codice doganale dell'Unione; si ha riesportazione anche se, durante un transito attraverso il territorio doganale dell'Unione ai sensi del punto 11) del presente articolo, deve essere presentata una dichiarazione sommaria di uscita in quanto la destinazione finale dei prodotti è stata modificata;
- c) un regime di perfezionamento passivo ai sensi dell'articolo 259 del codice doganale dell'Unione; o
- d) la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione; comprende la messa a disposizione in formato elettronico di tali software e tecnologie a persone fisiche o giuridiche o a consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione; include anche la trasmissione orale della tecnologia quando la tecnologia è descritta su un supporto di trasmissione vocale;

I controlli sui prodotti a duplice uso



«**transito**» è il trasporto di prodotti a duplice uso non unionali che entrano nel territorio doganale dell'Unione e lo attraversano con una destinazione esterna al territorio doganale dell'Unione stessa, laddove tali prodotti:

- a) sono vincolati a un regime di transito esterno ai sensi dell'articolo 226 del codice doganale dell'Unione e si limitano ad attraversare il territorio doganale dell'Unione;
- b) sono trasbordati all'interno di una zona franca o direttamente riesportati da una zona franca;
- c) sono in custodia temporanea e direttamente riesportati da una struttura di custodia temporanea; o
- d) sono stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione a bordo della stessa nave o dello stesso aeromobile che li trasporterà al di fuori di tale territorio senza operazioni di scarico;

Controllo



«**assistenza tecnica**» è qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma, tra l'altro, di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, anche mediante mezzi elettronici nonché per telefono o qualsiasi altra forma orale di assistenza;



«**servizi di intermediazione**»:

- a) la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o
- b) la vendita o l'acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.

Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa da questa definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o la riassicurazione, o la pubblicità generica o la promozione;

I controlli sui prodotti a duplice uso



Articolo 11

9. I documenti commerciali pertinenti relativi a trasferimenti all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I indicano chiaramente che i prodotti in questione sono soggetti a controllo se esportati dal territorio doganale dell'Unione. Tra i documenti figurano in particolare eventuali contratti di vendita, conferme dell'ordine, fatture e avvisi di spedizione.

Nell'ambito di trasferimenti intracomunitari devi comunicare che il bene è a duplice uso

La clausola *catch all*



Articolo 4:

- L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione** nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
 - ad un uso collegato allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di **armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari** oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
 - a **scopi militari** se il paese acquirente o il paese di destinazione è soggetto a un embargo sugli armamenti; ai fini della presente lettera;
 - ad **un uso come parti o componenti di prodotti militari**, figuranti nell'elenco nazionale dei materiali di armamento, che sono stati esportati dal territorio di uno Stato membro senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro.
- Se un esportatore è a conoscenza che i prodotti a duplice uso che propone di esportare, non elencati nell'allegato I, sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa l'autorità competente.** Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione.

La clausola *catch all* e gli Stati membri UE



Articolo 9

1. Per **motivi di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo**, o di rispetto dei diritti umani, uno Stato membro può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I o imporre per gli stessi un obbligo di autorizzazione.

Articolo 10

1. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione **se un altro Stato membro impone un obbligo di autorizzazione per l'esportazione di tali prodotti sulla base di un elenco nazionale di controllo** di prodotti adottato da tale Stato membro a norma dell'articolo 9 e pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e se l'esportatore è stato informato dall'autorità competente che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un utilizzo che desta preoccupazione nell'ambito della pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti terroristici, o in relazione a considerazioni in materia di diritti umani.

Il provvedimento ministeriale



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*
Autorità nazionale - UAMA

OGGETTO: APPLICAZIONE CLAUSOLA "CATCH ALL" PER MOTORI E COMPONENTI DESTINATI AL SETTORE DELL'AVIAZIONE

Con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 10.07.2023, è stato emanato un provvedimento di "catch all" ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 221/2017, al fine di sottoporre a preventiva autorizzazione l'esportazione di alcuni prodotti a duplice uso non listati verso determinate destinazioni finali.

Nel rinviare alla consultazione del provvedimento qui allegato, si fornisce di seguito un breve quadro di sintesi delle misure adottate.

È ora richiesta una preventiva autorizzazione per l'esportazione:

- dei seguenti beni:
 - a) motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) utilizzabili nel settore dell'aviazione. Per "settore dell'aviazione" sono da intendersi: aeroplani, veicoli aerei senza pilota (c.d. UAVs), elicotteri, autogiri, aerei ibridi o modelli radio-controllati;
 - b) parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori di cui alla lett. a.
- verso i Paesi di destinazione finale qui indicati:
 - a) Repubblica di Armenia;
 - b) Repubblica Islamica dell'Iran;
 - c) Repubblica del Kazakistan;
 - d) Repubblica del Kirghizistan.

Tutto ciò premesso e considerato, nel ricordare le sanzioni previste ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 221/2017 in caso di inottemperanza alla normativa di riferimento, si invitano gli operatori nazionali ad attenersi alle disposizioni qui richiamate. A tal fine, si rende noto che la prestazione di eventuali istanze potrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica di e-licensing, <https://webgate.ec.europa.eu/frontoffice/welcome>.

IL DIRETTORE
Min. Plen. Alberto Cutillo

La clausola *catch all* e gli Stati membri UE

Dual-use: pubblicati dall'UE i primi elenchi nazionali di controllo delle esportazioni

14 NOVEMBRE 2023



Lo scorso 20 ottobre l'**Unione Europea** ha pubblicato una **comunicazione** riportante la raccolta dei primi **elenchi nazionali di controllo delle esportazioni** notificati da Stati membri, secondo quanto previsto dal **Regolamento (UE) 2021/821** (Regolamento Dual-Use). Si tratta di elenchi di controllo su **prodotti non inseriti** nell'Allegato I del Regolamento sui beni **dual-use**, ma per i quali i singoli Stati membri

richiedono comunque un'**autorizzazione** preventiva per l'esportazione, come avviene per i prodotti a **duplice uso**.

Questo primo elenco include i controlli da parte dei **Paesi Bassi** sulle **macchine** per la **produzione di semiconduttori** e i controlli da parte della **Spagna** sull'**informatica quantistica**, sulle macchine per la **produzione additiva** e su altre **tecnologie emergenti**.

La clausola *catch all* e gli Stati membri UE



Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie C

C/2023/441

20.10.2023

Raccolta degli elenchi nazionali di controllo a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso ⁽¹⁾

(C/2023/441)

L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/821 (di seguito il «regolamento») prevede la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* degli elenchi nazionali di controllo adottati dagli Stati membri e notificati alla Commissione e agli altri Stati membri a norma di tale articolo.

L'articolo 10 del regolamento consente agli altri Stati membri di imporre un obbligo di autorizzazione per l'esportazione di prodotti sulla base di un elenco nazionale di controllo adottato da uno Stato membro e pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.

La presente nota informativa raccoglie gli elenchi nazionali di controllo adottati dalla Spagna il 31 maggio 2023 e dai Paesi Bassi il 23 giugno 2023 e notificati a norma del suddetto articolo 9.

Se non diversamente specificato nelle voci sottostanti, le destinazioni interessate sono tutte le esportazioni al di fuori dell'Unione europea quali definite all'articolo 2, punto 2), del regolamento.



1B1901 ^(?)

Adottato dalla Spagna ^(?)

Informazioni supplementari:

Descrizione dei prodotti controllati:

Apparecchiature per la fabbricazione additiva progettate o modificate per produrre, a partire da materiali energetici, dispositivi o cariche sagomate di tipo esplosivo, pirotecnico o propellente, aventi una delle caratteristiche seguenti:

- progettate o modificate per rispondere alle norme nazionali di sicurezza relative ad ambienti contenenti potenziali esplosivi per munizionamento; o
- uno o più estrusori ad ultrasuoni.

3B1001.1 ^(?)

Adottato dai Paesi Bassi ^(?)

Informazioni supplementari:

Descrizione dei prodotti controllati:

Pellicole EUV

La clausola catch all e gli Stati membri UE



Rūšis:	Nutarimo projektas	Reg. Nr.:	23-9792(2)	Reg. data:	2023-06-27
Priimanti institucija:	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Būseną:	Priimtas teisės aktas	Europos terminai:	Nėra
Parengė:	Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija	Derinimas:	2023-06-19 - 2023-06-26	Ryšys su ES teisės aktais:	Nėra
Su projektu dirba:	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Varianto apibūdinimas:		Kalba:	Lietuvių

10 février 2024

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 8 sur 110



LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS DĖL NACIONALINIŲ KONTROLĖS PRIEMONIŲ TAIKYMO PAGAL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2021/821 9 STRAIPSNĮ PATVIRTINANT NACIONALINĮ KONTROLIUOJAMŲ DVEJOPO NAUDOJIMO PREKIŲ SĄRAŠĄ

2023 m. d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi 2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/821, nustatančio Sąjungos dvejo po naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolės režimą su visais

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2023 m. d. nutarimu Nr.

NACIONALINIS KONTROLIUOJAMŲ DVEJOPO NAUDOJIMO PREKIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Kombinuotosios nomenklatūros kodas	Aprašymas
1.	3818	Cheminiai elementai su priedais, skirti naudoti elektronikoje, turintys diskų, plokštelių arba panašių formų pavidalą; cheminiai junginiai, su priedais, skirti naudoti elektronikoje
2.	3824	Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų cheminiai produktai ir preparatai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje
3.	6909	Keramikos dirbiniai, skirti laboratorijoms, chemijos reikmėms arba turintys kitą techninę paskirtį; keraminiai loveliai, vamzdeliai ir panašūs skysčių rinktuvai, naudojami žemės ūkyje; keraminiai puodai, puodynės ir panašūs dirbiniai, naudojami prekėms gabenti arba pakuoti
4.	8407 10	Orlaivių varikliai

Projektas

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES
ET DE LA SOUVERAINÉTÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE

Arrêté du 2 février 2024 relatif aux exportations vers les pays tiers de biens et technologies associés à l'ordinateur quantique et à ses technologies habilitantes et d'équipements de conception, développement, production, test et inspection de composants électroniques avancés

ANNEXE

LISTE DES BIENS SOUMIS À AUTORISATION D'EXPORTATION

Définition des termes utilisés dans la présente annexe :

Les définitions des termes entre 'guillemets simples' sont donnés dans une note technique se rapportant au bien en question.

Les définitions des termes entre « guillemets doubles » figurent ci-dessous.

« règlement européen de contrôle des exportations des biens à double usage » : règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte).

« ensemble électronique », « substrat », « logiciel », « technologie », « développement », « production », « transistors à effet de champ à grille enrobante » ou « GAAFET », « utilisation » : définitions identiques à celles figurant dans l'annexe I du « règlement européen de contrôle des exportations des biens à double usage ».

3A901.a.15. Circuits intégrés en semi-conducteurs à oxyde de métal complémentaire (CMOS), non visés à l'alinéa 3A001.a.2, du « règlement européen de contrôle des exportations des biens à double usage », conçus pour fonctionner à une température ambiante égale ou inférieure à (meilleure que) 4,5 K (– 268,65 °C).

Note technique :

Aux fins de l'alinéa 3A901.a.15, les circuits intégrés CMOS sont aussi connus sous les noms de CMOS cryogénique ou cryoCMOS.

3B901.k. Equipements conçus pour la gravure sèche ayant toutes les caractéristiques suivantes :

1. Equipements conçus ou modifiés pour la gravure sèche isotropique, ayant une 'sélectivité de gravure de silicium-germanium à silicium (SiGe:Si)' supérieure ou égale à 100:1 ; ou

2. Equipements conçus ou modifiés pour la gravure sèche anisotropique, ayant toutes les caractéristiques suivantes :

a) Sources d'énergie radiofréquence avec au moins une sortie radiofréquence pulsée ;

b) Une ou plusieurs vannes à commutation de gaz rapides ayant un temps de commutation de moins de 300 millisecondes ; et

c) Mandrin électrostatique avec au moins vingt éléments à température variable contrôlables.





Le novità del Regolamento delegato (UE) 2023/2616

Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature



Le note tecniche della categoria di controllo 1C002 sono state così modificate (in grassetto):

1C002 Leghe metalliche, polveri di leghe metalliche o materiali legati

Reg. delegato (UE) 2023/996

Note tecniche:

- 1. Le leghe metalliche specificate in 1C002 sono leghe contenenti una percentuale in peso del materiale indicato più elevata rispetto a qualsiasi altro elemento.*
- 2. La 'vita fino alla rottura sotto sforzo' deve essere misurata conformemente alla norma ASTM E-139 o norme nazionali equivalenti.*
- 3. La 'resistenza alla fatica oligociclica' deve essere misurata conformemente alla norma ASTM E-606 (Metodo raccomandato per la prova di resistenza alla fatica oligociclica ad ampiezza costante) o norme nazionali equivalenti. La prova deve essere assiale con un rapporto di carico medio uguale a 1 e coefficiente di concentrazione dei carichi (Kt) uguale a 1. Il rapporto di carico medio è definito come carico massimo meno carico minimo diviso il carico massimo.*

Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature



Le note tecniche della categoria di controllo 1C002 sono state così modificate (in grassetto):

1C002 Leghe metalliche, polveri di leghe metalliche o materiali legati

Reg. delegato (UE) 2023/2616

Nota tecnica:

Ai fini di 1C002, le leghe metalliche sono leghe contenenti una percentuale in peso del materiale indicato più elevata rispetto a qualsiasi altro elemento.

[...]

Note tecniche:

Ai fini di 1C002.b.:

1. La 'vita fino alla rottura sotto sforzo' deve essere misurata conformemente alla norma ASTM E-139 o norme nazionali equivalenti.

2. La 'resistenza alla fatica oligociclica' deve essere misurata conformemente alla norma ASTM E-606 (Metodo raccomandato per la prova di resistenza alla fatica oligociclica ad ampiezza costante) o norme nazionali equivalenti. La prova deve essere assiale con un rapporto di carico medio uguale a 1 e coefficiente di concentrazione dei carichi (Kt) uguale a 1. Il rapporto di carico medio è definito come carico massimo meno carico minimo diviso il carico massimo.

Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali



La categoria di controllo 2B209.b è stata così modificata (in grassetto):

2B209 Macchine di fluotornitura o macchine di tornitura in lastra in grado di eseguire funzioni di fluotornitura diverse da quelle specificate in 2B009 o 2B109 e mandrini, come segue:

Reg. delegato (UE) 2023/996

b. mandrini, appositamente progettati per sagomare rotori cilindrici di diametro interno compreso tra 75 mm e 400 mm.

Reg. delegato (UE) 2023/2616

b. mandrini, appositamente progettati per sagomare rotori cilindrici di diametro interno compreso tra 75mm e **650mm**.

Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali



La nota tecnica 1 della categoria di controllo 2B228.c è stata così modificata (in grassetto):
2B228 Apparecchiature di assemblaggio o di fabbricazione di rotori, apparecchiature di raddrizzatura del rotore, mandrini e matrici di formatura di soffietti, come segue:
c. mandrini e matrici di formatura di soffietti, per la produzione di soffietti a spira singola.

Reg. delegato (UE) 2023/996

Nota tecnica:

In 2B228.c. i soffietti hanno tutte le caratteristiche seguenti:

- 1. diametro interno compreso tra 75 mm e 400 mm;*

Reg. delegato (UE) 2023/2616

Nota tecnica:

In 2B228.c. i soffietti hanno tutte le caratteristiche seguenti:

- 1. diametro interno compreso tra 75 mm e **650 mm**;*

Categoria 4 Calcolatori



La categoria di controllo 4D001.b.1 è stata così modificata (in grassetto):

4D001 "Software" come segue:

b. "software" diverso da quello specificato in 4D001.a., appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo" o la "produzione" delle apparecchiature seguenti:

Reg. delegato (UE) 2023/996

1. "calcolatori numerici" aventi una "prestazione di picco adattata" ("APP") superiore a 15 teraFLOPS ponderati (WT);

Reg. delegato (UE) 2023/2616

1. "calcolatori digitali" aventi una "prestazione di picco adattata" ("APP") superiore a **24** teraFLOPS ponderati (WT);

Categoria 4 Calcolatori



La categoria di controllo 4E001.b.1 è stata così modificata (in grassetto):

4E001 "Tecnologia" come segue:

b. "tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, diversa da quella specificata in 4E001.a, per lo "sviluppo" o la "produzione" delle apparecchiature seguenti:

Reg. delegato (UE) 2023/996

1. "calcolatori numerici" aventi una "prestazione di picco adattata" ("APP") superiore a 15 teraFLOPS ponderati (WT);

Reg. delegato (UE) 2023/2616

1. "calcolatori digitali" aventi una "prestazione di picco adattata" ("APP") superiore a **24** teraFLOPS ponderati (WT);

Categoria 6 Sensori e laser



La categoria di controllo 6A005.b.3.a.2 è stata così modificata (in grassetto):

6A005 Laser" diversi da quelli specificati in 0B001.g.5. o 0B001.h.6., componenti ed apparecchiature ottiche, come segue:

b. "laser a impulsi" non "accordabili" aventi una delle caratteristiche seguenti:

3. lunghezza d'onda di uscita superiore a 510 nm ma non superiore a 540 nm con una delle caratteristiche seguenti:

a. 'uscita monomodo trasverso' con una delle caratteristiche seguenti:

Reg. delegato (UE) 2023/996

2. "potenza media di uscita" superiore a **50 W**; [...]

Reg. delegato (UE) 2023/2616

2. "potenza media di uscita" superiore a **80 W**; [...]

Categoria 6 Sensori e laser



La categoria di controllo 6A005.d.1.a.1 è stata così modificata (in grassetto):

6A005 "Laser" diversi da quelli specificati in 0B001.g.5. o 0B001.h.6., componenti ed apparecchiature ottiche, come segue:

d. altri "laser" non specificati in 6A005.a., 6A005.b. o 6A005.c., come segue:

1. "laser" a semiconduttore come segue:

a. "laser" a semiconduttore monomodo trasverso individuali aventi una delle caratteristiche seguenti:

Reg. delegato (UE) 2023/996

1. lunghezza d'onda uguale o inferiore a 1 510 nm e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a **1,5 W**; [...]

Reg. delegato (UE) 2023/2616

1. lunghezza d'onda uguale o inferiore a 1 570 nm e potenza di uscita media o in onda continua , superiore a **2,0 W**; [...]

Categoria 6 Sensori e laser



La categoria di controllo 6A005.d.1.a.2 è stata così modificata (in grassetto):

6A005 "Laser" diversi da quelli specificati in 0B001.g.5. o 0B001.h.6., componenti ed apparecchiature ottiche, come segue:

d. altri "laser" non specificati in 6A005.a., 6A005.b. o 6A005.c., come segue:

1. "laser" a semiconduttore come segue:

a. "laser" a semiconduttore monomodo trasverso individuali aventi una delle caratteristiche seguenti:

Reg. delegato (UE) 2023/996

2. lunghezza d'onda superiore a **1 510 nm** e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 500 mW;

Reg. delegato (UE) 2023/2616

2. lunghezza d'onda superiore a **1 570 nm** e potenza di uscita media o in onda continua, superiore a 500 mW;

Categoria 6 Sensori e laser



La categoria di controllo 6B007 è stata così modificata (in grassetto):
6B007

Reg. delegato (UE) 2023/996

Apparecchiature di produzione, di allineamento e di calibrazione di gravimetri terrestri con "precisione" statica migliore di 0,1 milligal.

Reg. delegato (UE) 2023/2616

Apparecchiature di produzione, di allineamento e di calibrazione di gravimetri terrestri con "precisione" statica **pari a meno (migliore)** di 0,1 milligal.

Categoria 6 Sensori e laser



La **nota tecnica** della categoria di controllo 6C005.b.2 è stata così modificata (in grassetto):

6C005 Materiali "laser" come segue:

- b. fibre a doppio mantello drogate ai metalli delle terre rare aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 2. lunghezza d'onda nominale del "laser" superiore a 1 530 nm e tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. diametro medio del nucleo uguale o superiore a 20 µm; e
 - b. 'apertura numerica' ('AN') del nucleo inferiore a 0,1.

Reg. delegato (UE) 2023/996

Note tecniche:

- 1. *Ai fini di 6C005.b., l'«apertura numerica» ('AN') del nucleo è misurata alle lunghezze d'onda di emissione della fibra.*
- 2. *6C005.b. comprende le fibre assemblate con tappi di chiusura.*

Reg. delegato (UE) 2023/2616

Note tecniche:

- 1. **Ai fini di 6C005.b.1.b., l'«apertura numerica» ('AN') del nucleo è misurata alle lunghezze d'onda di emissione della fibra.**
- 2. *6C005.b. comprende le fibre assemblate con tappi di chiusura.*

Categoria 8 Materiale navale



La categoria di controllo 8A001.c.1.c è stata così integrata (in grassetto):

8A001 Veicoli sommergibili e navi di superficie, come segue:

c. veicoli sommergibili senza equipaggio, come segue:

1. veicoli sommergibili senza equipaggio aventi una delle caratteristiche seguenti: [...]

Reg. delegato (UE) 2023/996

c. aventi un collegamento ottico per scambio di dati o di comandi di lunghezza superiore a 1 000 m;

Reg. delegato (UE) 2023/2616

c. aventi un collegamento ottico **wireless** per scambio di dati o di comandi a distanze superiori a 1 000m;

Categoria 8 Materiale navale



La categoria di controllo 8A002.o.4 è stata così **introdotta**:

8A002.o.4

8A002 Sistemi, apparecchiature e componenti marini, come segue:
o. eliche, sistemi di trasmissione di potenza, sistemi di generazione di potenza e sistemi di riduzione del rumore, come segue:
4. motori di propulsione elettrici a magnete permanente appositamente progettati per i veicoli sommergibili, aventi una potenza di uscita superiore a 0,1MW;

Nota:

8A002.o.4. comprende i sistemi di propulsione rim-driven.

Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione



La categoria di controllo 9A001.b è stata così modificata (in grassetto):

9A001 Motori aeronautici a turbina a gas aventi una delle caratteristiche seguenti:

Reg. delegato (UE) 2023/996

b. progettati per motorizzare un "aeromobile" ad una velocità di crociera uguale o superiore a 1 Mach per più di trenta minuti.

Reg. delegato (UE) 2023/2616

b. **non utilizzato;**

Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione



La categoria di controllo 9E003 è stata così integrata (in grassetto):

9E003 Altre "tecnologie", come segue:

k. tecnologia", non specificata in 9E003.a., 9E003.h. o 9E003.i., "necessaria" per lo "sviluppo" di uno de i componenti o sistemi seguenti, appositamente progettati per motori aeronautici a turbina a gas per consentire agli i "aeromobili" di viaggiare a una velocità di crociera uguale o superiore a 1 Mach per più di 30 minuti:

- 1. sistemi di ingresso del propulsore;**
- 2. sistemi di scarico del propulsore;**
- 3. 'sistemi di ri-riscaldamento';**
- 4. 'sistemi attivi di gestione termica per il condizionamento di fluidi utilizzati per lubrificare o raffreddare i 'supporti del rotore di un motore';**
- 5. 'supporti del rotore di un motore' senza lubrificazione; o**
- 6. sistemi per la rimozione del calore dai 'sistemi di compressione' del flusso primario dei gas.**

Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione



Note tecniche:

Ai fini di 9E003.k.:

- 1. I sistemi di ingresso del propulsore comprendono i sistemi di pre-raffreddamento del flusso primario.***
- 2. I 'sistemi di ri-riscaldamento' forniscono una spinta addizionale bruciando il combustibile nel flusso di scarico e/o di bypass a valle dell'ultimo stadio delle turbomacchine. I 'sistemi di ri-riscaldamento' sono noti anche come postbruciatori.***
- 3. I 'sistemi attivi di gestione termica utilizzano metodi diversi dal raffreddamento passivo olio-aria o olio-combustibile, come i sistemi a ciclo di vapore.***
- 4. Il termine 'sistemi di compressione' si riferisce a qualunque stadio o combinazione di stadi tra l'ingresso del motore e il combustore che aumenta la pressione del gas tramite lavoro meccanico.***
- 5. Un 'supporto del rotore di un motore' è il cuscinetto che sostiene l'albero motore principale che aziona il sistema di compressione o i rotori della turbina.***

NB: 1 Per la tecnologia di controllo dei motori, cfr. 9E003.h.

NB: 2 Per la tecnologia dei sistemi a flusso variabile, cfr. 9E003.i.

Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione



La **nota tecnica** della categoria di controllo 9A115.a è stata così integrata (in grassetto):

9A115 Apparecchiature di supporto per il lancio, come segue:

- a. apparati e dispositivi per il maneggio, il controllo, l'attivazione o il lancio, progettati o modificati per veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004, razzi sonda specificati in 9A104 o 'missili';

Note tecniche:

1. *In 9A115.a. per 'missili si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300km.*
2. ***Gli apparati e i dispositivi specificati in 9A115.a. comprendono quelli installati su un aeromobile con equipaggio o un veicolo aereo senza equipaggio.***

Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione



La categoria di controllo 9E001 è stata così modificata (in grassetto):

9E001

Reg. delegato (UE) 2023/996

"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di apparecchiature o di "software", specificati in **9A001.b.**, 9A004 fino a 9A012, 9A350, 9B o 9D.

Reg. delegato (UE) 2023/2616

"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di apparecchiature o di "software", specificati in 9A004 fino a 9A012, 9A350, 9B o 9D.

Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione



La categoria di controllo 9E002 è stata così modificata (in grassetto):

9E002

Reg. delegato (UE) 2023/996

"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la "produzione" di apparecchiature specificate in **9A001.b.**, 9A004 fino a 9A011, 9A350 o 9B;

N.B.: Per la "tecnologia" di riparazione di strutture, laminati o materiali sottoposti ad autorizzazione, cfr. 1E002.f.

Reg. delegato (UE) 2023/2616

"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la "produzione" di apparecchiature specificate in 9A004 fino a 9A011, 9A350 o 9B.

NB: Per la "tecnologia" di riparazione di strutture, laminati o materiali sottoposti ad autorizzazione, cfr. 1E002.f.

Riassumendo...



Gli aggiornamenti introdotti alle categorie di controllo dal Reg. (UE) 2023/2616 possono avere un effetto, **in linea generale**, su:

- L'industria automobilistica per la produzione di **componenti** (ingranaggi, bielle etc.);
- La produzione di magneti per **motori elettrici**, dischi rigidi, casse amplificatrici etc.;
- L'industria **meccanica**, in particolar modo quella attiva nel settore della lavorazione di precisione e degli utensili da taglio, foratura e tornitura o destinati ad applicazioni richiedenti estrema resistenza all'usura, alla corrosione e affidabilità meccanica
- L'industria **elettronica**, per la produzione e lo sviluppo di calcolatori sempre più efficienti
- Il settore delle **telecomunicazioni**
- Settore **navale, aerospaziale e propulsione**



Le sanzioni per la violazione della normativa *dual use*

La normativa italiana



DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 221

Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69.

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano
interviene modificando il D.Lgs.221/2017

La normativa italiana



RIFERIMENTO D.LGS. N. 221/2017	FATTISPECIE	SANZIONE PRE-MODIFICA	SANZIONE VIGENTE
Art. 18 comma 1	Esportazione di prodotti a duplice uso e/o servizi di intermediazione senza autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false	Reclusione da due a sei anni o multa dai 25.000 ai 250.000 euro	Reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro
Art. 18 comma 1	Assistenza tecnica con riferimento a beni a duplice uso senza autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false	/	Reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro
Art. 18 comma 2	Esportazione di prodotti a duplice uso e/o servizi di intermediazione in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione	Reclusione da uno a quattro anni o multa da 15.000 a 150.000 euro	Reclusione fino a quattro anni e multa da 15.000 a 150.000 euro
Art. 18 comma 2	Assistenza tecnica con riferimento a beni a duplice uso in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione	/	Reclusione fino a quattro anni e multa da 15.000 a 150.000 euro
Art. 18 comma 3	Mancata comunicazione di informazioni relative all'applicazione delle clausole di catch-all	/	Arresto fino a due anni e ammenda da 15.000 a 90.000 euro
Art. 18 comma 4	Violazioni di obblighi di comunicazione/tenuta di registri	/	Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro

Le verifiche di export controls



Le domande fondamentali da porsi:

- Chi sono i miei partner commerciali?
- Che prodotto sto esportando?
- Dove lo sto esportando?
- Quali soggetti sono coinvolti?




Scopo: dimostrare che l'azienda:

- ✓ **Conosce la normativa** in vigore in materia di beni a duplice uso e di restrizioni all'esportazione verso specifiche destinazioni finali
- ✓ **Ha effettuato le verifiche necessarie** con la dovuta diligenza, al fine di esportare in conformità con le disposizioni europee (internazionali) applicabili



Le verifiche oggettive



I programmi interni di conformità



30 luglio 2019 la Commissione pubblica la **Raccomandazione (UE) 2019/1318** contenente le linee guida finalizzate ad agevolare la predisposizione di un **programma interno di conformità (PIC)** rispetto alla normativa internazionale.



2 maggio 2019 OFAC pubblica il “**Framework for OFAC Compliance Commitments**” contenente le linee guida volte a consentire agli operatori economici, statunitensi e non, di operare in conformità con i regimi sanzionatori statunitensi, mediante l’adozione di un **Sanctions Compliance Programs (SCP)**.



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

L’Autorità Nazionale **UAMA** ha predisposto l’**obbligo** di **ICP** per ottenere determinate **licenze di esportazione**, in linea con il **Regolamento europeo** sui beni e le tecnologie a **duplice uso**.

ICP – Internal Compliance Program



Sulla necessità dell'adozione di un ICP da parte delle aziende, il Regolamento (UE) 2021/821:

*«Il contributo degli esportatori, degli intermediari, dei fornitori di assistenza tecnica o di altre parti interessate all'obiettivo generale dei controlli sugli scambi è fondamentale. Affinché essi possano agire in conformità del presente regolamento, la valutazione dei rischi connessi alle operazioni oggetto del presente regolamento deve essere eseguita mediante misure di controllo delle operazioni, note anche come principio della dovuta diligenza, nell'ambito di un **programma interno di conformità (Internal Compliance Programme – ICP)**. A tale riguardo, devono essere prese in considerazione in particolare le dimensioni e la struttura organizzativa degli esportatori nell'elaborazione e nell'attuazione degli ICP.»*

La raccomandazione (UE) 2019/1318 della Commissione, del 30 luglio 2019, sui programmi interni di conformità relativi ai controlli del commercio dei prodotti dual use presenta **gli elementi fondamentali dell'ICP**, questi sono:

- 1) **Impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità**
- 2) **Struttura organizzativa, responsabilità e risorse**
- 3) **Formazione e sensibilizzazione**
- 4) **Processo e procedure di verifica delle esportazioni**
- 5) **Valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive**
- 6) **Tenuta dei registri e documentazione**
- 7) **Sicurezza fisica e delle informazioni**

ICP – Internal Compliance Program



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*
Autorità nazionale - UAMA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONI DI ESPORTAZIONE GLOBALI ADOZIONE
OBBLIGATORIA DEL PROGRAMMA INTERNO DI CONFORMITÀ (I.E. ICP) E
DOCUMENTO RIEPILOGATIVO.

Il «programma interno di conformità» o «ICP» si riferisce a politiche e procedure efficaci, adeguate e proporzionate, adottate dagli esportatori al fine di facilitare la conformità alle disposizioni e agli obiettivi del Regolamento UE 821/2021 nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni attuate a norma dello stesso, comprese, tra l'altro, misure di dovuta diligenza per valutare i rischi connessi all'esportazione dei prodotti per gli utenti finali e gli usi finali.

Ai sensi degli artt. 12 e 15 del Reg UE 821/2021, si conferma che ai fini del rilascio di autorizzazioni di esportazione globali, le Ditte istanti sono tenute ad adottare un ICP e a trasmetterlo a questa Autorità, unitamente alla presentazione della relativa istanza. Si rende noto che la nuova piattaforma per la gestione telematica delle istanze di autorizzazione “e-licensing” prevede la possibilità effettuare il caricamento del documento in una sezione dedicata.

La Commissione dell'Unione Europea ha adottato la Raccomandazione n. 1318/2019 che dettaglia la struttura ed il contenuto minimo del “programma interno di conformità”. Tale provvedimento è da considerarsi punto di riferimento ai fini della redazione degli ICP da parte delle Ditte e, al contempo, parametro di valutazione degli stessi da parte di questa Autorità.

Al fine di agevolare le procedure di revisione interna in capo alle Ditte, e di controllo *ex post* da parte di questa Autorità, si segnala il questionario presente in calce alla medesima Raccomandazione, riportato in formato editabile nel documento “Sommario ICP”, qui allegato.

A tal proposito, si comunica agli esportatori che, unitamente al “programma interno di conformità”, si richiede altresì la trasmissione del “Sommario ICP”, debitamente compilato e siglato dal legale rappresentante della società istante.

ICP – Internal Compliance Program



**ZPC ottiene la certificazione Cepas
per l'Internal Compliance Program**

È la prima certificazione in Italia per ICP, un servizio strategico di prevenzione rischio sanzioni rivolto alle aziende che operano nel commercio internazionale



Il 13° pacchetto di sanzioni alla Russia

I punti chiave



- **Listing soggettivi - Regolamento di esecuzione (UE) 2024/753: 106 persone fisiche e 88 entità**, tra cui soggetti connessi al settore militare e della difesa russo, società e persone fisiche russe coinvolte nella spedizione di armamenti dalla Corea del Nord, soggetti bielorusi, entità russe responsabili di eludere le sanzioni).
- **Restrizioni oggettive - Regolamento (UE) 2024/745: ulteriori prodotti e tecnologie** che potrebbero favorire il rafforzamento industriale, militare e di difesa russo, quali componenti per la produzione di droni (trasformatori elettrici, convertitori statici e induttori) e condensatori in alluminio con applicazioni militari (missili, droni e sistemi di comunicazione per aerei e navi).
- **Misure anti-elusive: restrizioni verso 27 società di Paesi coinvolti in forniture alla Russia** (Kazakistan, India, Serbia, Tailandia, Sri Lanka e Turchia), inserite nell'allegato IV del Regolamento (UE) 833/2014, che comporta l'applicazione di restrizioni rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie per il rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.



Contatti



 info@zpcsrl.com

 [Linkedin.com/ZPC Srl](https://www.linkedin.com/company/zpc-srl)

